



R.N.S. - NORMA SUPPLEMENTARE N.S. 7

Edizione 2013

ISCRIZIONI A CALENDARIO E PERMESSO D'ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO I PRESCRIZIONI COMUNI

Possono iscriverne manifestazioni sportive automobilistiche a calendario:

- a) l'Automobile Club d'Italia;
- b) gli Automobile Club;
- c) gli Enti e le Associazioni aventi personalità giuridica;
- d) le Associazioni senza personalità giuridica.

Gli Enti di cui alla lettera c) che non hanno specifiche attribuzioni in campo Sportivo automobilistico devono allegare alla domanda d'iscrizione a Calendario una delibera dei propri organi competenti che autorizzi gli Enti stessi ad iscriverne manifestazioni sportive automobilistiche e ad organizzarle.

Le Associazioni di cui alla lettera d) devono depositare presso la CSAI le documentazioni richieste per il rilascio della licenza di Organizzatore e allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco delle cariche Sociali in atto. In caso di variazioni delle cariche sociali, deve essere allegato il verbale dell'assemblea con firma autenticata del legale rappresentante.

Gli Enti e le Associazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) e gli Automobile Club che non hanno mai organizzato manifestazioni sportive automobilistiche possono iscriverne una o più manifestazioni a Calendario e organizzarle in proprio soltanto se hanno maturato i requisiti per ottenere la licenza di Organizzatore di cui all'art. 3.7, Cap. I della NS 3.

La CSAI, ai sensi dell'Art. 55 del RNS, può richiedere agli organizzatori il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dello svolgimento di una manifestazione.

Per la figura giuridica e le funzioni di chi indice una manifestazione sportiva e di chi l'organizza, si rinvia al RNS, art. 55.

CAPITOLO II ISCRIZIONE A CALENDARIO INTERNAZIONALE

Art. 1. CALENDARIO INTERNAZIONALE

Ogni manifestazione internazionale deve essere iscritta nel Calendario Internazionale della FIA.

Gli organizzatori che intendono far iscriverne una manifestazione nel Calendario Internazionale o candidare la stessa per un campionato FIA devono inoltrare richiesta alla CSAI con le modalità e i termini che la CSAI, in base alla procedura stabilita dalla FIA, farà conoscere annualmente in tempo utile mediante apposita circolare.

Vanno in ogni caso osservate le disposizioni di carattere generale del RNS e le disposizioni particolari eventualmente contenute nelle Norme Supplementari.

Art. 2. ISCRIZIONE NEL CALENDARIO INTERNAZIONALE

La CSAI, vagliate le richieste eventualmente pervenute ed eliminate preliminarmente, a suo giudizio, le eventuali concomitanze di data con altre manifestazioni italiane, ne propone alla FIA l'iscrizione nel Calendario Internazionale.

In caso di richieste concomitanti con quelle di altre nazioni, la FIA deciderà insindacabilmente rispettando le priorità da essa stabilite e in particolare quelle relative alle prove titolate.

L'iscrizione di una manifestazione italiana nel Calendario Internazionale comporta automaticamente la sua iscrizione nel Calendario Nazionale.

Art. 3. CAMBIAMENTI DI DATA E NUOVE ISCRIZIONI

Dopo che la FIA ha approvato il Calendario Internazionale, eventuali cambiamenti di data di manifestazioni già iscritte o iscrizioni di nuove manifestazioni (escluse quelle titolate) potranno essere concesse in via eccezionale su proposta della CSAI e a giudizio insindacabile della FIA stessa, con riserva di richiedere l'assenso degli organizzatori di manifestazioni aventi le stesse caratteristiche, in concomitanza di data.

La richiesta di iscrizione di una nuova manifestazione deve pervenire alla CSAI almeno 75 giorni prima della data prescelta.

Spostamenti di data e nuove iscrizioni saranno sottoposti all'approvazione della FIA soltanto se al momento della richiesta tutti i requisiti per l'iscrizione sono stati rispettati, compreso il versamento delle tasse di competenza CSAI e FIA.

CAPITOLO III ISCRIZIONE A CALENDARIO NAZIONALE

Art. 4. CALENDARIO NAZIONALE

Ogni manifestazione nazionale deve essere preventivamente iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale della CSAI.

Gli organizzatori che intendono iscriverne una manifestazione nel Calendario Nazionale devono inoltrare la richiesta alla CSAI con le modalità della presente Norma Supplementare e con le eventuali ulteriori modalità che la CSAI stessa farà conoscere annualmente mediante apposita circolare. Vanno in ogni caso osservate le disposizioni di carattere generale del RNS e le disposizioni particolari eventualmente contenute nelle Norme Supplementari.





Art. 5. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE NEL CALENDARIO NAZIONALE

- 1) La richiesta d'iscrizione deve pervenire alla CSAI entro il termine stabilito anno per anno dalla CSAI stessa, tramite il servizio informatizzato on line. La richiesta di iscrizione a Calendario sarà accettata soltanto se saranno stati rispettati tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione, compreso il versamento delle tasse di competenza CSAI.
- 2) Per tutti i percorsi relativi alle manifestazioni di velocità in salita, ai fini del collaudo dei percorsi di gara per le sole manifestazioni di nuova iscrizione o per quelle che variano il loro percorso di gara, devono essere allegate alla domanda di iscrizione a Calendario le seguenti planimetrie ed i seguenti profili altimetrici:
 - 2 copie della planimetria completa di indicazioni relative alle caratteristiche stradali (larghezza, pendenza longitudinale e trasversale pavimentazione di ogni tratto, strade di arroccamento), alla posizione dei traguardi, box posti di percorso e di altri servizi di controllo, antincendio e pronto soccorso; alle zone riservate al pubblico con indicazione delle relative protezioni; alle protezioni stradali ed a notizie utili eventualmente in forma analitica (mediante relazione aggiunta);
 - 2 copie del profilo altimetrico longitudinale in asse.Per gli altri percorsi:
 - 2 copie della planimetria come al punto b) completa di eventuale relazione;
 - 2 copie del profilo altimetrico;
 - 2 copie della stessa planimetria con la sola indicazione delle caratteristiche stradali.

N.B.: La scala minima delle planimetrie è di 1:2000 per percorsi sino a 10 km. e di 1:5000 per percorsi oltre i 10 km.; la scala minima delle altezze per i profili è di 1:1000.

Art. 6. PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL CALENDARIO NAZIONALE

La CSAI, vagliate le richieste regolarmente pervenute, stilerà e trasmetterà un progetto di calendario alle Delegazioni Regionali che, di concerto con le Delegazioni Provinciali e con gli Organizzatori, lo modificheranno, ove necessario, tenendo conto delle concomitanze e degli intervalli minimi tra le varie manifestazioni, ove previsti nelle rispettive norme supplementari.

Successivamente la CSAI predisporrà, sulla base delle indicazioni delle Delegazioni Regionali, uno schema di calendario per ogni settore di attività. Nei casi di concomitanza non risolvibili, la CSAI deciderà insindacabilmente tenendo conto delle precedenza previste dall'art. 61, lettera A) del RNS.

Lo schema di calendario così predisposto verrà discusso e definitivamente approvato nel corso di un'apposita riunione degli Organizzatori indetta dalla CSAI.

Art. 7. CAMBIAMENTI DI DATA E NUOVE ISCRIZIONI

Approvato il Calendario, saranno autorizzati spostamenti di data soltanto in presenza di calamità naturali oppure di elezioni politiche e/o amministrative oppure di una motivata decisione della CSAI, sentito il parere della S/Commissione competente.

Se l'eventuale autorizzazione allo spostamento di data interessa una manifestazione titolata, la CSAI deciderà anche sul mantenimento o meno della validità. In ogni caso non sarà ammessa l'inclusione di una gara titolata in una data successiva a quella dell'ultima gara titolata del settore. Parimenti non saranno autorizzate iscrizioni di nuove manifestazioni nel corso dell'anno, salvo casi particolari valutati e decisi, volta per volta, dalla CSAI, sentiti le S/Commissioni e le Delegazioni Regionali competenti. La Delegazione Regionale di norma dovrà evitare concomitanze tra gare di settori di attività diversi che si svolgono nella stessa provincia o province limitrofe.

I cambiamenti di percorso e/o di Organizzatore dovranno essere autorizzati dalla CSAI e, se del caso, dalle competenti Autorità Amministrative. La CSAI valuterà se tali cambiamenti possono comportare la perdita della titolazione acquisita.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo Codice della Strada, l'Ente competente (Regione o Ente Locale) ovvero il proprietario della strada può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento di una data di effettuazione di una gara prevista nel programma soggetto all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta della CSAI e dando comunicazione della variazione alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Ai fini dell'autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta all'Ente stesso.

Sentita la CSAI, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

Per competizioni che interessano più regioni o più provincie e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha avuto inizio la competizione.

Art. 8. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Si riportano le principali indicazioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente al nulla osta per le gare che si svolgono su strade ed aree pubbliche. Resta inteso che fanno comunque fede le indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanata annualmente dallo stesso. Tale circolare verrà inserita nel sito della CSAI www.csai.aci.it non appena questa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

8.1 GARE CHE NECESSITANO DEL NULLA OSTA MINISTERIALE

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo Codice della Strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche di competenza delle Regioni o degli Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Rientrano in tale fattispecie le manifestazioni di Velocità in Salita, i Rallies, i Cross Country Rally, gli Slalom (con percorso a partire dai 3 km. o comunque che non abbiano una velocità di percorrenza ridotta) e tutte le altre tipologie di gare (es: Regolarità e Formula Challenge) che prevedono la chiusura al traffico dei percorsi di gara e che non abbiano una velocità di percorrenza ridotta.

Si precisa che non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo Codice della Strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane e similari purché **con velocità di percorrenza ridotta**.

Per velocità di percorrenza ridotta, per tutte le competizioni sopra richiamate, si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure, il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km./h e le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km.), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti





che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo e velocità libera di lunghezza non superiore a 200 m.), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 Km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico ed al traffico ordinario.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalla CSAI e ciò, anche per verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscono, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I., espresso dalla CSAI, non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo Codice della Strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

8.2 PROGRAMMA-PROCEDURE

• GARE GIÀ SVOLTE L'ANNO PRECEDENTE (che non abbiano subito variazioni nel percorso)

Dopo averne verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo Codice della Strada, il Ministero stila, entro il 31 dicembre, un Calendario di gare, segnalate dalla CSAI, che allega alla annuale circolare.

Per le gare anzidette la CSAI ha dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il versamento dell'importo dovuto (€ 168,88), deve essere effettuato su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, e trasmesso alla CSAI unitamente alla richiesta di iscrizione a calendario della gara. Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere della CSAI e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma di cui sotto.

NB Gare tipologia Rally

Dal luglio 2010 il nuovo Codice della Strada ha riconosciuto anche i tratti di trasferimento come parte integrante del percorso di un rally. Pertanto le vetture partecipanti a questo tipo di manifestazione sono in regola con il codice stradale per tutto il tracciato di gara.

Questo però comporta che tutti gli Organizzatori dovranno comunicare al Ministero, con la procedura ordinaria delle gare fuori programma, qualsiasi modifica del percorso relativo anche ai tratti di trasferimento. Si sottolinea pertanto che, qualora il percorso in qualsiasi punto (PS o trasferimento) dovesse subire modifiche senza l'approvazione del Ministero competente, la gara risulterebbe non conforme alle norme di legge. Anche il cambio di percorso dovuto al superamento nell'anno precedente della media oraria dei 100 K/h (art. 2.2.4, NS 11) comporterà l'attivazione della procedura per le gare fuori programma di cui sotto.

• GARE FUORI PROGRAMMA

Nel caso di svolgimento di una gara non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **tramite la CSAI - Ufficio Rapporti con i Ministeri) almeno 60 giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.**

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;
- planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
- regolamento di gara;
- parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione della CSAI, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della CSAI per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;
- ricevuta del versamento dell'importo dovuto (€ 337,76), su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero stesso.
- dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione Generale per la Sicurezza Stradale non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente competente.

• COLLAUDO

A norma del comma 4, dell'art. 9, del nuovo Codice della Strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi del citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo Codice della Strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze (30 giorni prima dell'effettuazione della gara) è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo Codice della Strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.





Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno si riterrà tacitamente che la competizione è stata regolarmente effettuata senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

8.3. NULLA-OSTA MINISTERIALE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prende in esame e definisce le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana - Ufficio rapporti con i ministeri) per la redazione del programma delle gare automobilistiche da svolgere nell'anno agonistico 2012. Le proposte vengono distinte in:

- programma 2012 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A alla circolare);
- programma 2012 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B alla circolare).

Il programma dettagliato negli allegati A e B è valido per le gare nella configurazione riportata negli stessi. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione come iscritta nel programma. Eventuali nuove manifestazioni in dipendenza del frazionamento di quelle in programma potranno essere prese in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

NB Gare miste moderne e storiche

Le gare miste storiche e moderne già inserite con entrambe le tipologie nel calendario gare 2012 in allegato alla circolare ministeriale 2012, sono di fatto già approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si sottolinea invece che le gare storiche o moderne che si abbinano a manifestazioni già iscritte con una sola tipologia devono necessariamente richiedere il nulla osta ministeriale per la gara in aggiunta seguendo la procedura standard indicata e rispettando pertanto i 60 giorni previsti. Ne consegue che non saranno più accettati gli abbinamenti "dell'ultimo minuto".

A tale disposizione non devono adeguarsi le gare moderne che, ai sensi della normativa CSAI vigente, possono far partire in coda (al seguito) vetture storiche inserite nel medesimo RPG avente un unico numero di approvazione.

CAPITOLO IV

PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

Art. 9. - REGOLAMENTO PARTICOLARE (estratto del R.N.S. Art. 27)

Documento ufficiale obbligatorio predisposto per regolamentare le modalità di svolgimento di una manifestazione.

Il regolamento particolare di gara (RPG) deve essere predisposto dall'organizzatore secondo le norme del Codice e del presente RNS, utilizzando, se previsti, i regolamenti-tipo stabiliti dalla FIA e dalla CSAI.

Per le manifestazioni che comprendono più competizioni, il RPG può essere unico per le norme comuni a ciascuna di esse, mentre quelle particolari relative a ciascuna competizione devono fare oggetto di un capitolo distinto.

Art. 10. PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE

- a) Il permesso di organizzazione è il documento che autorizza l'Organizzazione di una manifestazione. Nessuna manifestazione può essere organizzata senza essere stata preventivamente iscritta nel Calendario Sportivo e senza aver ottenuto il permesso di organizzazione. L'Organizzatore deve essere titolare di licenza di "organizzatore". Eccetto il caso di tentativi di record effettuati al di fuori di una manifestazione sportiva, che non comportano l'emissione di un regolamento particolare e sono disciplinati dall'allegato D del COD, il permesso di organizzazione è costituito dall'approvazione, da parte della CSAI, del regolamento particolare della manifestazione. Il regolamento particolare della manifestazione deve essere redatto utilizzando, se previsto, il regolamento particolare-tipo predisposto dalla CSAI.
- b) Il permesso di organizzazione deve essere richiesto alla CSAI mediante l'invio, della bozza del regolamento particolare entro i seguenti termini tassativi:
- b1) manifestazioni internazionali titolate FIA: almeno 70 giorni prima della data di effettuazione;
 - b2) manifestazioni titolate CSAI: almeno 60 giorni prima dell'effettuazione della gara;
 - b3) tutte le altre manifestazioni: almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
- Se il permesso di organizzazione non verrà richiesto o se, comunque, non verrà data conferma dell'avvenuta richiesta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto ai termini di cui sopra la manifestazione sarà considerata annullata, salvo giustificati motivi riconosciuti dalla CSAI. Per le competizioni di cui alla precedente lettera b3) tale termine è ridotto a 20 giorni.
- Il permesso di organizzazione può essere anticipato alla CSAI mediante l'invio tramite e-mail della bozza del Regolamento particolare di gara. L'invio del RPG via e-mail non solleva comunque l'organizzatore dal trasmettere una copia firmata tramite posta entro i termini di cui sopra.
- c) Il regolamento particolare di gara deve riportare i nominativi dei componenti il Comitato Organizzatore, deve rispettare quanto stabilito dall'art. 65 del RNS cui si rimanda e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso e deve essere vistato dalla Delegazione Regionale CSAI competente per territorio; l'inosservanza di tale obbligo comporterà il mancato rilascio del permesso di organizzazione. Si precisa che il visto della Delegazione Regionale può essere inviato anche via e-mail direttamente alla S/Commissione competente.

La richiesta del permesso di organizzazione presuppone, in particolare, l'obbligo da parte dell'Organizzatore di:

- munirsi delle necessarie autorizzazioni delle Autorità Amministrative;
- rinunciare a qualsiasi ricorso ad Autorità o giurisdizioni diverse da quelle previste dal Codice o dal RNS;
- osservare il COD, il RNS ed ogni altra disposizione emanata dalla FIA e dalla CSAI;
- adempiere agli obblighi assicurativi richiesti dalla legge di cui al Cap. II - NS 3.

Ai fini della loro approvazione, i regolamenti particolari relativi alle manifestazioni di velocità e per veicoli fuoristrada devono essere inviati all'ufficio della CSAI di Milano; quelli relativi alle manifestazioni degli altri settori all'ufficio della CSAI di Roma.





Art. 11. RILASCIO DEL PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE

La CSAI, riscontrata l'iscrizione nel Calendario ed apportate le eventuali modifiche alla bozza del regolamento particolare, restituirà una copia dello stesso firmata per approvazione e valevole, ad ogni effetto, quale permesso di organizzazione (subordinatamente all'effettuazione delle modifiche ed all'ottenimento, se del caso, delle autorizzazioni amministrative), di norma entro 15 giorni dalla data della sua ricezione.

Nel caso di richiesta per email del permesso di organizzazione unitamente al Regolamento Particolare di Gara di cui al precedente art. 1 lett b), la CSAI, per il tramite delle segreterie delle S/C, potrà trasmettere via email, all'organizzatore, copia del Regolamento Particolare di Gara approvato, alle seguenti condizioni:

1. che la richiesta del permesso di organizzazione pervenga per email dall'Organizzatore o dalla Delegazione Regionale CSAI competente per territorio;
2. che l'indirizzo email da cui l'RPG approvato è trasmesso è quello della Segreteria della S/C competente ovvero quello del Segretario della CSAI;
3. che nell'email di cui sopra si faccia riferimento a tutti gli estremi della gara;
4. che essa contenga l'annotazione di tutte le modifiche effettuate in sede di correzione del RPG;
5. che l'email contenga in allegato il foglio firme completo e correttamente compilato;
6. che l'email contenga il numero di approvazione CSAI.

Il Regolamento Particolare delle gare per le quali è richiesto l'ottenimento del nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato dalla CSAI per le norme sportive ai sensi del comma che precede, sarà condizionato all'ottenimento del nulla-osta stesso.

